

## COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 33 del 10 febbraio 2005

Riunione del 3.2 2005

Presidente                   Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti:               Avv. Costanza Acciai  
                                  Avv. Massimo Rosi

### **CAF 29/30/31 - Appelli riuniti delle atlete Mina Kim - Emanuela Pernici - Ester Franco avverso il provvedimento della Commissione Tesseramento Serie A del 20 - 23.12.2004**

La CAF, letti gli atti ed esaminati i documenti;  
udito il difensore delle atlete appellanti

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con provvedimento affisso in data 20.12.2004 e successiva delibera di correzione di errore materiale affissa in data 23.12.2004, la Commissione Tesseramento Serie A disponeva, per quanto d'interesse, lo scioglimento del vincolo dalla società Pulcher Volley Lodi delle atlete Mina Kim, Emanuela Pernici e Ester Franco *“con possibilità di tesseramento per altro sodalizio di serie A, nel rispetto delle norme attualmente in vigore”*.

Con separati ricorsi anticipati via telefax e affidati al servizio postale il 30.12.2004 ma pervenuti in data successiva (il 4.1.2005 quelli di Mina Kim ed Ester Franco e il 12.1.2005 quello di Emanuela Pernici) le atlete in epigrafe hanno proposto tempestivo appello avverso la decisione suddetta, chiedendone la riforma nella parte in cui, per la stagione in corso, limitava alla sola Serie A la possibilità di nuovo tesseramento.

Con unico articolato motivo di gravame, tutte le appellanti hanno infatti lamentato che la Commissione Tesseramento - dopo averne giustamente sciolto il vincolo - avrebbe illegittimamente impedito loro di tesserarsi se non per altro sodalizio di Serie A, mentre alla pronuncia solutoria avrebbe dovuto conseguire il diritto di tesserarsi con altro sodalizio, senza limite di destinazione.

Da un lato, infatti, l'art. art. 32 comma 2 lettera b) RAT - in deroga al generale divieto di vincolo con più associati nella stessa annata agonistica e in ipotesi di scioglimento coattivo dello stesso - consentiva un secondo tesseramento anche nella medesima stagione sportiva, mentre, dall'altro, le norme regolamentari vigenti non avrebbero autorizzato il primo giudice a limitare la capacità di tesseramento delle atlete, ma solo a pronunciare lo scioglimento del vincolo causa il ritiro del sodalizio di appartenenza dal Campionato nazionale di serie A2/F prima della fine del girone di andata.

./.

Né la Commissione Tesseramento aveva fornito alcuna motivazione sul punto.

Alla prima udienza di discussione tenutasi il 19.1.2005 - disposta preliminarmente la riunione degli appelli, sussistendone evidenti ragioni di connessione oggettiva - la CAF si riservava di decidere.

Successivamente, con ordinanza riservata C.U. n. 22 del 20.1.2005, così provvedeva:

“La CAF letti gli atti ed esaminati i documenti;

rilevato doversi acquisire idonea informativa presso l'Ufficio Tesseramento FIPAV in ordine all'attuale posizione tesserativa di tutte le atlete appellanti in relazione ed a seguito dei fatti ed atti da esse posti in essere in momento antecedente e successivo alla pubblicazione della decisione della Commissione Tesseramento Serie A in questa sede impugnata

P.Q.M.

Dispone acquisirsi agli atti il documento di cui alla parte motiva.

Rinvia il procedimento per l'ulteriore trattazione all'udienza del 3.2.2005..

Manda alla segreteria di dare tempestiva comunicazione della presente ordinanza all'Ufficio Tesseramento FIPAV e al difensore delle atlete appellanti”.

Giova a questo punto trascrivere materialmente ed integralmente la verbalizzazione relativa all'udienza di discussione tenutasi il 3.2.2005 (alle ore 21.00, causa precedente legittimo impedimento dell'Avv. Massimo Rosi):

*“Per le appellanti è presente l'Avv. Eugenio Gollini, il quale prende visione dei documenti pervenuti in esito all'ordinanza CAF C.U. n. 22 del 20.1.2005, e in particolare: 1) Informativa a firma del Segretario Generale FIPAV datata 27.1.2005; 2) Informativa a firma dell'Ufficio Tesseramento FIPAV datata 28.1.2005. Copia di entrambi i documenti viene contestualmente consegnata a mani dello stesso Avv. Eugenio Gollini. L'Avv. Gollini prende atto che il Consiglio Federale FIPAV avrebbe espresso una direttiva in merito alla partecipazione delle atlete ex Pulcher Lodi al Campionato Italiano di Serie B. In particolare ha sostenuto che una loro eventuale partecipazione avrebbe falsato i Campionati. Ha quindi manifestato la volontà di non consentire alle appellanti di partecipare a Campionato diverso da quello di Serie A. La direttiva del Consiglio Federale fa desumere che il Regolamento in materia attualmente in vigore consenta a Kim e Pernici di tesserarsi e giocare nella stagione in corso per sodalizi partecipanti al Campionato di Serie B. Se il Regolamento infatti non consentisse tale possibilità, il Consiglio Federale non si sarebbe preoccupato di affrontare l'argomento. Se così fosse, le atlete non si sarebbero potute tesserare in virtù dell'applicazione del Regolamento e non di una direttiva del Consiglio Federale. La direttiva del Consiglio Federale non può considerarsi fonte di diritto, tanto meno fonte di diritto di rango superiore ai Regolamenti. La direttiva non è stata comunicata nè resa pubblica. Si rileva altresì la tardività della delibera, dato che Pulcher Lodi è stata esclusa dal Campionato in data 11.11.2004. La direttiva, se applicata, avrebbe efficacia retroattiva in quanto già dal 12.11.2004 la CTA avrebbe dovuto pronunciare d'Ufficio lo scioglimento del vincolo, peraltro, ad abundantiam, richiesto dalle atlete con racc. a.r. del 17.11.2004. Si ritiene contrario ad ogni norma di diritto cambiare le regole senza rispettare la rituale procedura e senza dare comunicazione ai soggetti interessati. Non è consentita oggi una corretta difesa non conoscendosi la presunta norma. Nel caso in cui la CAF ritenga di decidere in senso contrario all'istanza delle appellanti, si chiede l'acquisizione del testo della delibera del Consiglio Federale in quanto presunta norma non conosciuta né conoscibile alla difesa. L'Avv. Gollini insiste affinché l'organo giudicante decida secondo il diritto vigente applicando i Regolamenti e non secondo la direttiva dell'organo politico. L'Avv. Gollini, da ultimo, conferma che Ester Franco si è tesserata per società di Serie A2/F e, conseguentemente, rinuncia all'appello proposto. La CAF chiede all'Avv. Gollini se Egli desideri venga assegnato termine per il deposito di note difensive. L'Avv. Gollini dichiara di rinunziarvi. La CAF si riserva di decidere”.*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto premesso che, in esito alla pubblicazione della citata ordinanza C.U. n. 22 del 20.1.2005, sono stati rinvenuti ed acquisiti agli atti i seguenti documenti:

1) Informativa a firma del Segretario Generale FIPAV datata 27.1.2005, del seguente testuale tenore:

*“In esito alla ordinanza di codesta Commissione, di cui al comunicato n° 22 c.m., si informa:*

- o *la Commissione Tesseramento Serie A ha deliberato, a norma di regolamento, lo scioglimento del vincolo delle atlete tesserate a tempo indeterminato per il campionato di serie A per la società Pulcher Volley Lodi, nonché il reintegro sul tabulato della società di appartenenza delle atlete in prestito sempre alla Pulcher, e ciò in seguito alla esclusione di tale società dal campionato di serie A1 [rectius A2 - n.d.r.] (v. Comunicato ufficiale GUF n° 6 dell'11.11.04);*
- o *con la stessa delibera, e sempre a norma dei regolamenti vigenti, la suddetta Commissione autorizzava le stesse atlete a tesserarsi per altro sodalizio nei limiti delle norme in vigore, ma limitatamente al campionato di serie A secondo la direttiva del Consiglio Federale emanata nella riunione dell'11 dicembre 2004 e confermata nella riunione dell'8 gennaio 2005, e ciò allo scopo di non alterare la regolarità dei campionati inferiori.*

*F.to Il Segretario Generale”*

2) Informativa a firma dell'Ufficio Tesseramento FIPAV datata 28.1.2005, del seguente testuale tenore:

*“Con riferimento ed a integrazione della comunicazione in data 27 c.m. a firma del Sig. Segretario Generale, si informa che allo stato la posizione tesserativa delle atlete in questione è la seguente:*

- *Kim Mina - si è tesserata con modulo di primo tesseramento a favore della società Pallavolo Ozzano, presso il Comitato Provinciale di Bologna in data 4 gennaio 2005, ed ha partecipato a gare di campionato di serie B;*
- *Pernici Emanuela - si è tesserata con modulo di primo tesseramento a favore della società Più Volley Chieri, presso il Comitato Provinciale di Torino in data 23 dicembre 2004 ed ha partecipato a gare di campionato di serie B.*

*Con provvedimento in data odierna è stata intanto sospesa l'omologa di tale tesseramento.*

- *Franco Ester - si è tesserata con modulo di primo tesseramento a favore della società River Volley s.r.l. Piacenza di serie A2/F.*

*F.to Ufficio Tesseramento Fipav”.*

Preso lettura del documento sub 2) e valutate le dichiarazioni rese dal suo difensore - che alla riunione del 3.2.2005, nel confermarne l'esattezza, ha espressamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione - la CAF dispone in via pregiudiziale lo stralcio della posizione dell'atleta Ester Franco, accertando nel contempo la legittimazione attiva delle appellanti Kim e Pernici, ai fini di cui agli artt. 19 nn. 1 e 2 e 86 n. 1 R. Giur

Pronunziando dunque sul merito della vicenda, la CAF osserva che l'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata in ricorso non merita accoglimento.

Ed invero, in base all'art. 6 nn 3 e 4 R.A.T., la Commissione Tesseramento è chiamata a decidere, in prima istanza, in materia di tesseramento e di vincolo nonché sui reclami avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento, con l'unico limite del divieto di infliggere eventuali sanzioni disciplinari.

*./.*

Rileva inoltre la CAF che lo Statuto della FIPAV, nel testo vigente, sancisce che il Consiglio Federale è organo di gestione e indirizzo generale della FIPAV stessa, che ne disciplina e coordina l'attività, predisponendo i programmi per il conseguimento dei suoi fini istituzionali (art. 38 n. 1), nelle cui attribuzioni rientra a pieno titolo il potere dovere di assumere tutti gli atti interpretativi ed applicativi concernenti lo Statuto e i regolamenti federali (art. 38 n. 2 lett. a). Gli atleti, dal canto loro, sono tenuti a praticare lo sport in conformità sia alle norme sia agli indirizzi espressi - tra gli altri - dalla FIPAV (art. 10 n. 2).

La portata delle norme in esame - valutate in se stesse e nel loro nel loro combinato disposto, anche alla luce del tenore testuale inequivoco del documento sub 1) - rendono ultronea ogni diversa indagine, non essendo contestato né contestabile che la menzionata informativa a firma del Segretario Generale rappresenti documento ufficiale atto a certificare l'avvenuta emanazione da parte del Consiglio Federale di una direttiva che, come tale, si sottrae al sindacato giurisdizionale di questa Commissione per essere stata espressa dall'organo politico nella sua sede propria e nel perseguimento di scopi istituzionali ricompresi tra quelli partitamente elencati all'art. 2 dello Statuto vigente.

Deve quindi prendersi atto che, nelle condizioni date, il Consiglio Federale - con valutazione improntata alla superiore esigenza di non alterare la regolarità dei campionati inferiori - abbia inteso dare una lettura restrittiva dell'art. 32 n. 2 lettera b) R.A.T. richiamandosi a principi comunque recepiti dai regolamenti federali e così, ad esempio, dall'art. 23 R.A.T. il quale, in materia di tesseramento e di limiti di partecipazione ai campionati, esclude espressamente che nel corso della medesima stagione agonistica gli atleti possano disputare gare nei campionati di serie inferiore a quelli nei quali sono stati utilizzati (n. 1) precisando che l'utilizzazione deve intendersi avvenuta quando l'atleta sia entrato in campo anche in una sola gara del campionato (n. 2).

Sulla base di tali premesse, anche la questione della retroattività o meno della citata direttiva consiliare deve ritenersi superata, dal momento che - come attestato con carattere di ufficialità dal documento sub 1) - essa risulta "*...emanata nella riunione dell'11 dicembre 2004 e confermata nella riunione dell'8 gennaio 2005*" ovvero in momento antecedente sia al deposito del provvedimento appellato sia al nuovo tesseramento di entrambe le odierne ricorrenti, richiesto - come attestato con carattere di ufficialità dal documento sub 2) - in data 23.12.2004, quanto a Emanuela Pernici e in data 4.1.2005, quanto a Mina Kim.

Le ragioni che precedono consentono di ritenere assorbita ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione dedotta con gli atti di appello riuniti.

P.Q.M.

La C.A.F.

- dispone lo stralcio della posizione relativa all'atleta Ester Franco, dichiarando cessata rispetto ad essa la materia del contendere;
- respinge gli appelli riuniti proposti dalle atlete Mina Kim ed Emanuela Pernici, confermando in ogni sua parte il provvedimento impugnato, da integrarsi con le argomentazioni espone nella parte motiva.

Dispone incamerarsi la tassa di impugnazione versata dalle appellanti Mina Kim ed Emanuela Pernici, ordinando la restituzione di quella versata dall'atleta Ester Franco.

Il Presidente Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO IL 10 FEBBRAIO 2005